

REDDITO DI CITTADINANZA PENSIONE DI CITTADINANZA

CHE COSA SONO E COME FUNZIONANO

A decorrere dal mese di aprile 2019, con decreto-legge n. 4 del 28 gennaio 2019, è introdotto il **Reddito di Cittadinanza (RdC)** quale misura di contrasto alla povertà, volta al reinserimento nel mondo del lavoro e all'inclusione sociale. Il Reddito di Cittadinanza assume la denominazione di **Pensione di Cittadinanza** qualora **tutti i componenti** del nucleo familiare abbiano età **pari o superiore a 67 anni**.

La PdC può essere concessa anche nei casi in cui il componente o i componenti del nucleo familiare di età pari o superiore a 67 anni convivano esclusivamente con una o più persone in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite dall'allegato 3 al regolamento di cui al D.P.C.M. n. 159/2013, di età inferiore ai 67 anni.

Ai sensi dell'art. 4 del citato decreto, il **beneficio è condizionato** alla Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID), resa dai componenti il nucleo familiare, ed alla successiva sottoscrizione del Patto per il lavoro presso il Centro per l'impiego. Nel caso tra i componenti il nucleo non siano presenti componenti disoccupati da meno di due anni o in situazione simile, è invece prevista la sottoscrizione del Patto per l'inclusione sociale. Tale Patto sostituisce il Patto per il lavoro anche nel caso di nuclei che abbiamo già sottoscritto con i servizi del Comune un Progetto personalizzato ai sensi del D.Lgs 147/2017, ovvero qualora i Centri per l'impiego ravvisino la presenza di particolari criticità in relazione alle quali sia difficoltoso l'avvio di un percorso di inserimento lavorativo. I suddetti patti possono prevedere l'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento, inserimento lavorativo e inclusione sociale con attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all'inserimento del mercato del lavoro e dell'inclusione sociale. I maggiorenni di età pari o inferiore ai 29 anni sono comunque convocati dai centri per l'impiego per la definizione del Patto per il lavoro, anche nel caso il loro nucleo familiare abbia sottoscritto un Patto per l'inclusione sociale.

Sono esclusi dai suddetti obblighi:

- minorenni
- beneficiari del Reddito di Cittadinanza pensionati
- beneficiari della Pensione di Cittadinanza
- soggetti di oltre 65 anni di età
- soggetti con disabilità, come definito ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, , che comunque possono aderire volontariamente al percorso di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale.
- soggetti già occupati o che frequentano un regolare corso di studi.

Possono, inoltre, essere esonerati a cura dei Centri per l'impiego i soggetti con carichi di cura, qualora si occupino di componenti familiari minori di 3 anni o disabili gravi e non autosufficienti (come definiti ai fini ISEE), coloro che frequentano corsi di formazione e i lavoratori considerati in stato di disoccupazione, in quanto percepiscono redditi da lavoro cui corrisponde un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte

sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917..

AMMONTARE DEL BENEFICIO ECONOMICO

Ai sensi dell'art. 3 del d.l. n. 4/2019, il beneficio economico sia per il Reddito di Cittadinanza che per la Pensione di Cittadinanza è dato dalla somma di una componente ad integrazione del reddito familiare (quota A) e di un contributo per l'affitto o per il mutuo (quota B), sulla base delle informazioni rilevabili dall'ISEE e dal presente modello di domanda.

La **quota A** integra il reddito familiare fino ad una soglia massima, calcolata moltiplicando **6.000 euro per il corrispondente parametro della scala di equivalenza** ai fini del RdC/PdC. Nel caso di **Pensione di Cittadinanza** la predetta soglia è elevata **fino a 7.560 euro** moltiplicati per la scala di equivalenza.

Qualora il nucleo risieda in abitazione in locazione, la **quota B** è pari al **canone annuo di locazione** fino ad un massimo di **3.360 euro annui**, pari a 280 euro mensili per il RdC. Nel caso della Pensione di Cittadinanza, detto importo è ridotto a **1.800 euro annui**, ossia 150 euro mensili.

In caso di **mutuo** contratto per l'acquisto o la costruzione della casa di abitazione, la **quota B** è pari alla rata del mutuo fino ad un massimo di **1.800 euro annui**, ossia 150 euro mensili sia per RdC che per PdC. Complessivamente, in caso di percezione di RdC e di PdC, non si potrà percepire un importo inferiore a **480 euro annui** a titolo di integrazione al reddito e per locazione o mutuo.

Il valore dell'ISEE dovrà comunque essere inferiore a **9.360 euro**. Il parametro della **scala di equivalenza** ai fini del **RdC/PdC** è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 anni e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenni, fino ad un massimo di 2,1, ovvero fino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, così come definite ai fini dell'ISEE.

La scala di equivalenza **non tiene conto** dei soggetti che si trovano in stato detentivo o sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra P.A.; la scala di equivalenza, inoltre, non tiene conto dei componenti del nucleo familiare disoccupati a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa, né di componenti il nucleo sottoposti a misura cautelare personale, nonché a condanna definitiva intervenuta nei 10 anni precedenti la richiesta per i delitti previsti dagli artt. 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640 bis del codice penale.

DURATA DEL BENEFICIO

Ai sensi dell'art. 3, commi 4 e 6, del d.l. n. 4/2019, il beneficio decorre dal mese successivo a quello della domanda ed è concesso per un **periodo massimo di 18 mesi**, trascorsi i quali può essere rinnovato, previa sospensione di un mese. Tale termine di sospensione non opera nel caso della **PdC** che, pertanto, **si rinnova in automatico senza necessità di presentare una nuova domanda**. In caso di nuclei beneficiari del RdC è prevista la trasformazione della prestazione in PdC qualora il più giovane dei componenti compia il 67° anno d'età in corso di godimento del RdC. La misura assume la denominazione di Pensione di Cittadinanza dal mese successivo.

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda può essere presentata a partire dal sesto giorno di ciascun mese sino alla fine dello stesso.

REQUISITI DI ACCESSO

Al momento di presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, occorre essere in possesso congiuntamente dei requisiti indicati di seguito.

Cittadinanza e Residenza (art. 2, comma 1, lettera a) del d.l. n. 4/2019)

I requisiti di cittadinanza sono riferiti al **richiedente la prestazione** che dovrà essere:

- cittadino italiano o dell'Unione Europea
- cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE di lungo periodo, ovvero titolare di protezione internazionale o apolide
- cittadino di paesi terzi, titolare del diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente, e familiare di un cittadino

italiano o dell'Unione Europea.

E' altresì prevista la **residenza in Italia per almeno 10 anni**, di cui gli **ultimi 2 anni in modo continuativo**.

Il richiedente il beneficio, inoltre, non deve essere sottoposto a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo e non deve stato condannato in via definitiva, nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti di cui agli artt. 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640 bis del codice penale.

Requisiti economici (art. 2, comma 1, lettere b) e c) e comma 2, del d.l. n. 4/2019)

Il nucleo familiare deve possedere, congiuntamente:

- **ISEE** in corso di validità non superiore a **9.360 euro**
- **patrimonio immobiliare in Italia e all'estero** (come definito ai fini ISEE) non superiore a **30.000 euro**, senza considerare la casa di abitazione
- **patrimonio mobiliare** (come definito ai fini ISEE, esempio depositi, conti correnti, ecc.) **non superiore a:**
 - **6.000 euro** per i nuclei composti da **un solo componente**
 - **8.000 euro** per i nuclei composti da **due componenti**
 - **10.000 euro** per i nuclei composti da **tre o più componenti**, incrementati di **1.000 euro** per **ogni figlio a partire dal terzo**.

I suddetti massimali sono incrementati di **5.000 euro per ogni componente con disabilità** e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza presente nel nucleo.

- **il reddito familiare** non dovrà superare la soglia annua calcolata moltiplicando **6.000 euro** per il relativo parametro della scala di equivalenza. In caso di **Pensione di Cittadinanza** la soglia è incrementata fino a **7.560 euro** per la scala di equivalenza. In ogni caso tale soglia è incrementata a **9.360 euro per la scala di equivalenza** qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica ai fini ISEE. Sono detratti i trattamenti assistenziali ivi inclusi e sommati quelli che sono in corso di godimento da parte degli stessi componenti (ad eccezione di eventuali prestazioni non sottoposte a prova dei mezzi e del cd. Bonus bebè).
- Inoltre, nessun componente del nucleo deve essere intestatario o avere piena disponibilità di:
 - autoveicoli immatricolati per la prima volta nei 6 mesi antecedenti la domanda di RdC/PdC, oppure autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., in entrambi i casi immatricolati per la prima volta nei 2 anni antecedenti la domanda di RdC/PdC, con **esclusione di quelli** per i quali è prevista una agevolazione fiscale in favore di **persone con disabilità**
 - navi e imbarcazioni da diporto di cui all'art. 3, comma 1, del d.lgs. 18 luglio 2005, n. 171.

SOGGETTI ESCLUSI, COMPATIBILITÀ CON MISURE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI, ISEE CON OMISSIONI/DIFFORMITÀ

Il **RdC** è **compatibile** con il godimento della **NASpl** e dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (**DIS-COLL**), di cui rispettivamente all'articolo 1 e all'articolo 15 del d.lgs. n. 22 del 4 marzo 2015 o di altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria. Tali prestazioni hanno rilevanza ai fini del diritto e dell'ammontare del beneficio di RdC in quanto concorrono a determinare il reddito familiare secondo quanto previsto dalla disciplina dell'ISEE (art. 2, comma 8, del d.l. n. 4/2019).

Eventuali omissioni e/o difformità dell'ISEE relative a redditi autodichiarati in relazione a dati presenti in anagrafe tributaria e/o a dati autodichiarati del patrimonio mobiliare (es. conti correnti, conti deposito, titoli), saranno comunicate da INPS via e-mail o sms. Il richiedente, entro 30 giorni dalla domanda, potrà presentare all'INPS documenti giustificativi oppure nuova DSU non difforme, pena reiezione della domanda.

SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ LAVORATIVE AL MOMENTO DELLA DOMANDA E SUCCESSIVAMENTE IN CORSO DI

FRUIZIONE DEL BENEFICIO

Qualora uno o più componenti del nucleo familiare **svolgano attività lavorativa autonoma, d'impresa ovvero subordinata e i redditi che ne derivano non siano rilevati per l'intera annualità in ISEE**, è prevista la **comunicazione del reddito presunto, tramite l'apposito modello RdC/PdC – Com.**

Così, ad esempio, per l'ISEE 2019: se la DSU è presentata dal 1° gennaio al 31 agosto 2019, l'attività di lavoro da comunicare è quella iniziata dopo il 1° gennaio 2017; se, invece, la DSU è presentata dal 1° settembre al 31 dicembre 2019, l'attività da comunicarsi è solo quella iniziata dopo il 1° gennaio 2018. Infatti, a decorrere dal 1° settembre, il nuovo ISEE che verrà rilasciato dall'INPS, prevede l'aggiornamento dei redditi e dei patrimoni all'anno precedente (2018).

Nei casi in cui, in sede di presentazione della domanda di RdC, ad esempio, nel mese di aprile 2019, sia stata dichiarata attività **subordinata** che si protragga nel corso dell'anno solare successivo (2020), il modello RdC/PdC – Com dovrà essere nuovamente compilato entro il successivo mese di gennaio; ciò finché i redditi della predetta attività lavorativa non siano correntemente valorizzati nella dichiarazione ISEE (DSU settembre 2021).

Attenzione:

Se la domanda di RdC/PdC è presentata presso i CAF, gli enti di Patronato, ovvero telematicamente su www.redditicittadinanza.gov.it, con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) almeno di livello 2, il modello RdC/PdC – Com Ridotto può essere compilato contestualmente alla domanda barrando l'apposita casella del Quadro E del modulo RdC/PdC.

Se la domanda di RdC/PdC è presentata presso Poste Italiane ed è stata barrata l'apposita casella del Quadro E, il modello RdC/PdC – Com Ridotto dovrà essere compilato e trasmesso tramite il **CAF o gli enti di Patronato solo dopo che l'INPS abbia assegnato un identificativo alla domanda** di RdC/PdC ed entro 30 giorni dalla presentazione della stessa.

La mancata compilazione del modello RdC/PdC – Com Ridotto comporta l'impossibilità per l'INPS di procedere alla definizione della domanda.

Se l'attività lavorativa autonoma, d'impresa e/o subordinata, è avviata da parte di uno o più componenti il nucleo, nel corso di fruizione del beneficio, la presentazione all'INPS del **modello RdC/PdC – Com Esteso**, deve avvenire entro 30 giorni dall'inizio di tale attività, pena decadenza.

Nei casi di attività **autonoma o d'impresa**, la compilazione del modello RdC/PdC – Com dovrà essere rinnovata trimestralmente, entro il 15° giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell'anno solare.

Ai beneficiari del **RdC** che avviano un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale entro i **primi 12 mesi di fruizione del RdC** è riconosciuto in un'unica soluzione un **beneficio addizionale pari a 6 mensilità di RdC**, nei limiti di **780 euro mensili** (art. 8, comma 4, del d.l. n. 4/2019).

COMUNICAZIONE DELLE VARIAZIONI PATRIMONIALI

È fatto obbligo al beneficiario di comunicare all'INPS, tramite il modello RdC/PdC – Com Esteso, nel termine di 15 giorni, ogni variazione patrimoniale che comporti la perdita del requisito relativo al patrimonio immobiliare e relativo al possesso di beni durevoli (art. 3, comma 11, del d.l. n. 4/2019). Ad esempio, in caso di acquisto di un immobile nel mese di marzo 2019, se il valore definito ai fini ISEE di tale immobile, unitamente agli altri immobili posseduti, determina il superamento della soglia del patrimonio immobiliare prevista dal decreto, senza considerare la casa di abitazione, tale variazione deve essere comunicato.

Con riferimento al patrimonio mobiliare, l'eventuale variazione patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti è comunicata entro il 31 gennaio relativamente all'anno precedente, ove non già compresa nella DSU. Nel caso l'acquisizione del possesso di somme o valori superiori alle soglie previste per il patrimonio mobiliare, sia avvenuta a seguito di donazione, successione o vincite, la perdita dei requisiti deve essere comunicata entro quindici giorni dall'acquisizione. Resta fermo il divieto dell'utilizzo del beneficio economico per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità. Così, ad esempio, può accadere che il saldo del conto corrente, rilevabile dall'estratto conto al 30 giugno 2019, sia variato rispetto al medesimo valore indicato nella DSU presentata a gennaio dello stesso anno, in cui agli effetti del DPCM 159/2013, è inserito il valore del patrimonio mobiliare posseduto al 31 dicembre 2018. In tal caso, la modifica che comporti il superamento della soglia del patrimonio mobiliare prevista dal decreto legge per accedere al beneficio

Rdc/Pdc, anche per effetto di una donazione, deve essere comunicata entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Per approfondimenti: www.inps.it; www.lavoro.gov.it.

DOMANDA DI REDDITO DI CITTADINANZA /PENSIONE DI CITTADINANZA

Modello di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (artt. 46 e 47, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Io richiedente, consapevole che:

- i requisiti di accesso devono essere mantenuti per l'intera durata del beneficio, pena la cessazione dello stesso
- il beneficio è condizionato alla dichiarazione da parte dei componenti maggiorenni del nucleo familiare di immediata disponibilità al lavoro (DID) nonché all'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo ed all'inclusione sociale (Patto per il Lavoro/Patto per l'Inclusione Sociale) presso il Centro per l'impiego o il Comune
- per la sottoscrizione del Patto per il lavoro e del Patto per l'inclusione sociale, l'INPS potrà raccogliere le informazioni necessarie ai fini dell'individuazione dei beneficiari tenuti agli obblighi nonché di quelli che dovranno essere convocati dai centri per l'impiego ovvero dai servizi dei Comuni ai sensi dell'articolo del d.l. n.4/2019, rilevandole dagli archivi dell'Istituto, ove presenti, nonché dall'ANPAL e dal MIUR, laddove necessario, per i soggetti maggiorenni di età non superiore a 64 anni.
- i componenti maggiorenni del nucleo devono attenersi agli obblighi e ai comportamenti previsti nel Patto del Lavoro/Patto per l'Inclusione Sociale, pena l'applicazione delle sanzioni che vanno dalla decurtazione del beneficio alla decadenza dallo stesso. Tali obblighi non trovano applicazione per i soggetti esclusi o esonerati indicati all'art. 4, commi 2 e 3 del d.l. n. 4/2019
- se il RdC/PdC è stato indebitamente conseguito o mantenuto, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestazioni non veritiere, o mediante l'omissione di informazioni dovute, è prevista la reclusione da 2 a 6 anni
- se, entro i termini di cui all'art. 3, commi 8, 9 e 11, del d.l. n. 4/2019, si omette di comunicare la variazione del reddito, del patrimonio o di altre informazioni dovute, nei casi in cui la variazione comporta la revoca o la riduzione del beneficio, è prevista la reclusione da 1 a 3 anni
- alla condanna in via definitiva per i casi sopra indicati consegue la revoca del beneficio, con efficacia retroattiva e con la restituzione di quanto indebitamente percepito
- nei confronti del beneficiario o del richiedente cui è applicata una misura cautelare personale, nonché del condannato con sentenza non definitiva per taluno dei delitti di cui agli artt. 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640 bis del codice penale, nonché del beneficiario o del richiedente dichiarato latitante, l'erogazione del beneficio è sospesa.

DICHIARO QUANTO SEGUE

DOMANDA PRESENTATA NELL'INTERESSE O IN NOME E PER CONTO DI ALTRI

- La presente domanda è presentata in nome e per conto del soggetto incapace da chi ne ha la rappresentanza legale.

Se ricorre il suddetto caso, ogni riferimento al "dichiarante" del presente modello, è da intendersi come riferito al soggetto impedito o incapace nell'interesse o per conto del quale è presentata la domanda.

INDICARE I DATI ANAGRAFICI DELLA PERSONA CHE PRESENTA LA DOMANDA NELL'INTERESSE DEL SOGGETTO IMPEDITO O IN NOME E PER CONTO DEL SOGGETTO INCAPACE

Cognome _____ Nome _____

Codice Fiscale _____ Sesso (M o F) _____

Comune o Stato estero di nascita _____ Prov. _____ Data di nascita _____

Comune di residenza _____ Prov. _____ CAP _____

Indirizzo _____ n. civico _____

Documento _____ di _____ riconoscimento _____

Numero _____

Rilasciato da _____ Località _____ Data (gg/mm/aaaa) _____

Recapito telefonico/cellulare _____ E-mail _____

(Esclusivamente per le comunicazioni legate al Reddito/ Pensione di cittadinanza da parte dell'INPS e per quelle relative alla presenza di omissioni e/o difformità dell'ISEE è obbligatorio inserire almeno uno dei due recapiti di cui sopra. I contatti saranno utilizzati altresì per le comunicazioni del gestore della Carta RdC/PdC, nonché da parte dei centri per l'impiego e dai comuni per comunicazioni legate all'attuazione dei Patti).

Domicilio (solo se diverso dalla residenza)

Indirizzo _____ n. civico _____

Comune _____ Prov. _____ CAP _____

QUADRO A DATI DEL RICHIEDENTE (in caso di diritto al Reddito di Cittadinanza/ Pensione di Cittadinanza, il richiedente acquisisce la titolarità della carta di pagamento) in caso di soggetto incapace, occorre aver compilato l'apposita sezione ad inizio del modello di domanda, inserendo i dati del rappresentante legale).	Cognome <i>(indicare il cognome come riportato sul documento di identità)</i>			
	Nome			
	Codice Fiscale (*) (*) <i>Le domande prive del codice fiscale corretto del richiedente non saranno esaminate</i>			
	Data di nascita		Sesso (M o F)	Stato di cittadinanza
	Comune di nascita		Provincia nascita	Stato di nascita
	Indirizzo di residenza			n. civico
	Comune di residenza		Prov.	CAP
	Documento di riconoscimento:			
	Tipo		Numero	
	Rilasciato da:			
	Ente		Località	Data (gg/mm/aaaa)
	Indirizzo presso il quale si intende ricevere la corrispondenza <i>(solo se diverso dall'indirizzo di residenza)</i>			
Indirizzo		Comune	Prov.	CAP
ULTERIORI DATI PER LE COMUNICAZIONI AI CITTADINI <i>(è obbligatorio inserire almeno uno dei due recapiti)</i>	Recapito telefonico cellulare		E-mail	
	<i>Il numero di cellulare ovvero la mail saranno utilizzati esclusivamente per le comunicazioni legate al Reddito/ Pensione di cittadinanza da parte dell'INPS e per quelle relative alla presenza di omissioni e/o difformità dell'ISEE. I contatti saranno utilizzati altresì per le comunicazioni del gestore della Carta RdC/PdC, nonché da parte dei centri per l'impiego e dei comuni per comunicazioni relative all'attuazione dei Patti.</i>			

<p>QUADRO B</p> <p>REQUISITI DI RESIDENZA E CITTADINANZA</p>	<p>RESIDENZA</p> <ul style="list-style-type: none"> Dichiaro di aver risieduto in Italia per almeno 10 anni e di risiedere in Italia da almeno due anni in modo continuativo (<i>la residenza in Italia è inoltre richiesta per l'intera durata del beneficio</i>) <p>CITTADINANZA (<i>selezionare una delle voci sotto indicate</i>)</p> <p>Dichiaro di essere</p> <ul style="list-style-type: none"> Cittadino italiano Cittadino dell'Unione Europea Cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero cittadino di paesi terzi, titolare del diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente, e familiare di un cittadino italiano o dell'Unione Europea o apolide titolare di protezione internazionale <p>Qualora sia stata barrata la casella "<i>Cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ovvero cittadino di paesi terzi, titolare del diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente, e familiare di un cittadino italiano o dell'Unione Europea o apolide</i>" oppure "<i>titolare di protezione internazionale</i>", compilare i seguenti campi:</p> <p>Numero del permesso _____ data di rilascio (gg/mm/aaaa) _____</p> <p>Eventuale data di scadenza (gg/mm/aaaa) _____</p> <p>Ente che ha rilasciato il permesso _____</p> <ul style="list-style-type: none"> Richiesto rinnovo del permesso di soggiorno
<p>QUADRO C</p> <p>REQUISITI FAMILIARI (riferiti al nucleo familiare come definito ai fini ISEE e risultante dalla DSU)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Dichiaro che all'atto della presente domanda è già stata presentata la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini ISEE per il medesimo nucleo familiare per il quale si richiede il RdC/PdC. Al riguardo sono consapevole che in presenza di un componente di età inferiore ai 18 anni sarà considerato l'ISEE per prestazioni agevolate rivolte a minorenni o famiglie con minorenni. In assenza di componenti minorenni nel nucleo sarà considerato l'ISEE ordinario. In presenza di ISEE corrente sarà comunque considerato quest'ultimo. Sono consapevole che, in corso di fruizione del beneficio, in caso di variazione del nucleo familiare rispetto alla attestazione ISEE in vigore, è necessario presentare una DSU aggiornata entro 2 mesi dalla variazione pena la decadenza dal beneficio. E' necessario presentare anche una nuova domanda di RdC/PdC ad eccezione del caso di nascita o decesso di un componente.
<p>QUADRO D</p> <p>REQUISITI ECONOMICI ATTUALI</p>	<ul style="list-style-type: none"> Dichiaro che nessun componente il nucleo è intestatario o ha piena disponibilità di autoveicoli immatricolati per la prima volta nei 6 mesi antecedenti la domanda di RdC/PdC, oppure autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., in entrambi i casi immatricolati per la prima volta nei 2 anni antecedenti la domanda di RdC/PdC, con esclusione di quelli per i quali è prevista una agevolazione fiscale in favore di persone con disabilità, nonché di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'art. 3, comma 1, del d.lgs. 18 luglio 2005, n. 171. Dichiaro inoltre che, rispetto a quanto dichiarato in sede ISEE: a) non sono intervenute variazioni del patrimonio immobiliare (diverso dalla casa di abitazione) che abbiano fatto superare le soglie del patrimonio immobiliare; b) non sono intervenute, a seguito di donazione, successione o vincite, variazioni del patrimonio mobiliare che abbiano fatto superare la soglia del patrimonio mobiliare.

	<ul style="list-style-type: none"> Dichiaro che, all'atto della presente domanda, è in corso un mutuo contratto per l'acquisto/costruzione della casa di abitazione. <p>Rata mensile media del mutuo euro_____ Numero rate mensili residue_____</p>
QUADRO E ATTIVITÀ LAVORATIVE IN CORSO NON RILEVATE DALL'ISEE PER L'INTERA ANNUALITÀ	<ul style="list-style-type: none"> Dichiaro che uno o più componenti del nucleo familiare svolgono attività lavorativa, avviata durante il periodo di riferimento dell'ISEE o successivamente ad esso. <p><i>In tali situazioni occorre compilare il modello RdC/PdC – Com Ridotto. Se la DSU è presentata dal 1° gennaio al 31 agosto 2019, il modello va compilato per le attività iniziate dal 1° gennaio 2017. Se la DSU è presentata dal 1° settembre al 31 dicembre 2019, l'attività deve essere iniziata dopo il 1° gennaio 2018.</i></p> <p>Indicare il numero di componenti del nucleo interessati dalla suddetta variazione: _____</p>
QUADRO F COMUNICAZIONI NECESSARIE PER GODERE DEL BENEFICIO (componenti cui non spetta il beneficio; impegni al fine della permanenza nella misura).	<p>Dichiaro che nel nucleo familiare di cui alla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) in corso di validità all'atto di presentazione della domanda (<i>selezionare le caselle corrispondenti allo stato del nucleo</i>):</p> <ul style="list-style-type: none"> sono presenti componenti in stato detentivo di cui minorenni n. _____ e maggiorenni n. _____, nonché componenti sottoposti a misura cautelare personale, nonché a condanna definitiva intervenuta nei 10 anni precedenti la richiesta per i delitti previsti dagli artt. 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640 bis del codice penale, di cui minorenni n. _____ e maggiorenni n. _____ sono presenti componenti di cui minorenni n. _____ e maggiorenni n. _____ ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o in altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica. sono presenti componenti disoccupati a seguito di dimissioni volontarie nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa, di cui minorenni n. _____ e maggiorenni n. _____ Sono consapevole che per l'erogazione del beneficio RdC è necessario che tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare rendano la Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio, ad eccezione dei soggetti esclusi ai sensi dell'art. 4, comma 2, del d.l. n. 4/2019. Mi impegno a comunicare, tramite il modello RdC/PdC – Com Esteso, la presenza nel nucleo, dopo la data di presentazione della domanda di componenti disoccupati a seguito di dimissioni volontarie, fatte salve le dimissioni per giusta causa, la presenza di ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a carico dello Stato o altra pubblica amministrazione ovvero la cessazione di tale stato. Sono consapevole che in caso di variazione della condizione occupazionale durante il godimento della prestazione da parte di uno o più componenti il nucleo familiare, nonché in caso di variazioni patrimoniali, dovrà essere compilato il modello RdC/PdC – Com Esteso, pena la decadenza dal beneficio. Tali comunicazioni devono avvenire ai sensi dell'art. 3, commi 8, 9, 11, del d.l. n. 4/2019.
QUADRO G SOTTOSCRIZIONE DICHIARAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> Sono consapevole che per accedere al RdC/PdC il mio nucleo familiare deve essere in possesso di una DSU, ai fini ISEE (ordinario, minorenni o corrente), in corso di validità, da cui INPS verifica, unitamente a quanto dichiarato nel presente modello di domanda, la sussistenza dei requisiti economici. I controlli saranno effettuati al momento di presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio. Ho letto e compreso le informazioni contenute nella presente domanda, e ho reso note agli altri componenti il nucleo familiare le informazioni fornite, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679. Consapevole delle responsabilità penali che mi assumo, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445

del 2000, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiaro che quanto espresso nel modulo è vero ed è accertabile ai sensi dell'articolo 43 del citato D.P.R., ovvero documentabile su richiesta delle amministrazioni competenti.

- **Dichiaro**, altresì, di essere a conoscenza che:
 - sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n. 445 del 2000
 - la determinazione del beneficio tiene conto dei redditi percepiti e pertanto potrà variare per effetto della variazione della condizione lavorativa da parte di uno o più componenti del nucleo familiare;
 - il beneficio deve essere ordinariamente fruito entro il mese successivo a quello di erogazione, pena la sottrazione del 20% del beneficio non speso o non prelevato. Con verifica in ciascun semestre di erogazione è inoltre prevista la decurtazione dalla disponibilità della carta RdC dell'ammontare complessivo non speso o non prelevato nel semestre, fatta eccezione per una mensilità del beneficio riconosciuto
 - in caso di esaurimento delle risorse disponibili per l'anno di riferimento, con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, è ristabilita la compatibilità finanziaria mediante rimodulazione dell'ammontare del beneficio
 - la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni comporta la revoca/decadenza dai benefici eventualmente conseguenti ai provvedimenti emanati sulla base delle dichiarazioni non veritiere e le conseguenti sanzioni economiche e penali
 - i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea ai fini dell'accoglimento della richiesta devono produrre apposita certificazione, rilasciata dalla autorità competente dello Stato estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall'autorità consolare italiana, al fine di comprovare la composizione del nucleo familiare ed il possesso dei requisiti reddituali e patrimoniali. Tali disposizioni non si applicano: a) nei confronti dei cittadini aventi lo Status di rifugiati; b) qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente; c) nei confronti di cittadini di Stati nei quali è oggettivamente impossibile acquisire tale documentazione, identificati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Con provvedimento dell'INPS saranno indicate le modalità di presentazione della certificazione.
 - l'INPS non tratterà nessun dato relativo agli acquisti effettuati con la Carta, fermo restando il divieto di utilizzo del beneficio economico per giochi che prevedono vincite in danaro o altre utilità e che le comunicazioni ad INPS, da parte del gestore, riguarderanno esclusivamente il monitoraggio degli importi complessivamente spesi e prelevati sulla Carta.

Luogo _____

Firma _____

Data _____

(gg/mm/aaaa)

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679

I dati contenuti nelle domande di RdC (Reddito di Cittadinanza) e PdC (Pensione di Cittadinanza) – presentate dagli interessati mediante modalità telematiche oppure presso il gestore del servizio integrato di cui all'articolo 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 o, ancora, presso i centri di assistenza fiscale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con l'Istituto (INPS) – ovvero presso gli Istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono trasmessi all'INPS per l'istruttoria dei relativi procedimenti e la concessione dei benefici richiesti. Il trattamento dei dati personali da parte dell'INPS, compresi quelli appartenenti alle categorie di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, Regolamento UE), per le finalità di riconoscimento ed erogazione dei benefici ai sensi del decreto - legge 28 gennaio 2019, n. 4, svolgimento delle eventuali altre funzioni istituzionali connesse e rispetto di obblighi di legge, è effettuato, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, in osservanza dei presupposti e nei limiti stabiliti dal Regolamento UE medesimo, dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato e integrato dal predetto d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Il trattamento dei dati personali avverrà mediante l'utilizzo di strumenti informatici, telematici e manuali, con logiche strettamente correlate alle finalità per le quali le informazioni sono raccolte in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza (artt. da 5 a 11 Regolamento UE) e sarà svolto da dipendenti dell'INPS, che operano sotto la sua autorità diretta, appositamente autorizzati ed istruiti. Solo eccezionalmente, i dati potranno essere conosciuti e trattati anche da altri soggetti che, nel fornire specifici servizi o svolgere attività strumentali per conto dell'INPS, operano in qualità di Persone autorizzate o Responsabili del trattamento designati dall'Istituto, nel rispetto e con le garanzie a tale scopo indicate dal Regolamento UE. Ai fini del riconoscimento dei benefici, l'INPS verifica il possesso e i requisiti, anche ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per l'accesso agli stessi sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi (ad esempio ISEE) e in quelli delle amministrazioni detentrici dei dati rilevanti, attraverso un collegamento telematico a tal fine attivato: in tale ambito, a titolo esemplificativo, si individuano i collegamenti con l'Anagrafe tributaria, il Pubblico registro automobilistico, l'Anagrafe nazionale della popolazione residente e i Comuni per la verifica dei requisiti di residenza e di soggiorno e l'accertamento tramite Casellario giudiziale. L'INPS riceve, altresì, dall'Autorità giudiziaria procedente i dati relativi alle condanne penali e i reati in caso di sospensione del beneficio. Nei casi indicati da disposizioni normative o, se disposto per legge, di regolamento, e nel rispetto dei limiti dagli stessi fissati, i dati personali possono essere comunicati dall'INPS ad altri soggetti pubblici o

privati, che agiscono in qualità di titolari del trattamento, in particolare Guardia di Finanza, INAIL e INL, e possono operare nei limiti strettamente necessari e per la sola finalità per cui si è proceduto alla comunicazione.

L'INPS, una volta riconosciuto il beneficio, comunica al gestore del servizio integrato i dati necessari ai fini dell'erogazione delle prestazioni economiche tramite la prevista Carta; l'Istituto, inoltre, come previsto per legge e per le finalità di rispettiva competenza, mette a disposizione del Sistema informativo del Reddito di cittadinanza presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i dati identificativi dei singoli componenti i nuclei beneficiari delle prestazioni, le informazioni sulla condizione economica e patrimoniale, le informazioni sull'ammontare del beneficio economico e sulle altre prestazioni sociali erogate dall'Istituto ai componenti il nucleo familiare e ogni altra informazione relativa ai beneficiari funzionale alla attuazione della misura comprese quelle necessarie a identificare i beneficiari esclusi dagli obblighi e coloro che devono essere convocati dai Centri per l'impiego per la definizione dei Patti per il lavoro, ovvero dai Servizi dei Comuni per la definizione dei Patti per l'inclusione sociale, nonché le informazioni relative alla profilazione occupazionale, anche attraverso le informazioni necessarie acquisite presso il MIUR, in riferimento all'istruzione per i componenti il nucleo familiare di età compresa tra i 18 e i 64 anni, presso l'ANPAL in riferimento alla condizione lavorativa. Nell'ambito del Sistema informativo operano due apposite piattaforme digitali, una presso l'ANPAL, per il coordinamento dei Centri per l'impiego e l'altra presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per il Coordinamento dei Comuni. Le informazioni necessarie sono rese disponibili ai suddetti enti per le rispettive competenze. La diffusione dei dati trattati è possibile solo su espressa previsione di legge o, se previsto per legge, di regolamento. Il conferimento dei dati non indicati nel modulo di domanda con asterisco è obbligatorio per ottenere la prestazione e per consentire all'INPS di porre in essere gli adempimenti ad essa connessi; la mancata fornitura dei dati richiesti può comportare impossibilità o ritardi nella definizione dei procedimenti, oltre che, in taluni casi individuati dalla normativa di riferimento, anche l'applicazione di sanzioni. I dati necessari all'erogazione dei benefici di RdC e PdC saranno trattati dall'INPS nei termini di legge e, comunque, per un tempo non superiore a 10 anni dal termine dell'erogazione medesima, salvo eventuali contenziosi. I dati relativi alle domande di benefici di RdC e PdC non accolte dall'INPS, salvo eventuali contenziosi, saranno trattati per un tempo non superiore a 5 anni dalla notifica all'interessato del provvedimento di diniego. In ogni caso è fatto salvo il trattamento effettuato a fini di archiviazione di documentazione nel pubblico interesse. Nei casi di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE, gli interessati hanno il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che li riguardano e/o di verificarne l'utilizzo fatto dall'INPS. Gli interessati, inoltre, hanno il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti; per le ipotesi previste dal Regolamento UE, fatta salva la speciale disciplina di alcuni trattamenti, possono altresì chiedere la cancellazione dei dati, decorsi i previsti termini di conservazione, o la limitazione del trattamento; l'opposizione al trattamento, per motivi connessi alla situazione particolare dell'interessato, è consentita salvo che sussistano motivi legittimi per la prosecuzione del trattamento. L'apposita istanza deve essere presentata al Responsabile della protezione dei dati presso l'INPS (INPS - Responsabile della Protezione dei dati personali, Via Ciro il Grande, 21, cap. 00144, Roma; posta elettronica certificata: responsabileprotezionedati.inps@postacert.inps.gov.it). Gli interessati, che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti è effettuato dall'INPS in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (Autorità di controllo nazionale), come previsto dall'articolo 77 del Regolamento UE stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'articolo 79 del Regolamento UE. Altre informazioni in ordine ai diritti degli interessati sono reperibili sul sito web del Garante per la protezione dei dati personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it. Ulteriori informative ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE sono predisposte e diffuse a cura degli altri titolari del trattamento che operano nell'ambito del procedimento di erogazione del RdC e della PdC.